



Collegio di Roma, 26 maggio 2010, n.435

Categoria Massima: R.I.D. (Rapporto Interbancario Diretto)

Parole chiave: Contestazione, Conto Corrente Bancario, Onere probatorio in capo alla banca, R.I.D., Servizio “Telepass Family”

In caso di adesione al servizio “Telepass Family”, con impegno da parte del cliente ad accettare l’addebito, sul proprio conto, di tutti i pedaggi convalidati con il Telepass e fatturati dalla Società concessionaria, l’iscrizione “a debito” da parte della banca deve ritenersi subordinata ad una specifica “comunicazione” da parte della Società, di importo corrispondente a quello delle singole fatture inviate al cliente. Ne consegue che, in caso di contestazione, grava sulla banca l’onere di provare che l’addebito in conto sia stato effettuato in esecuzione di una corrispondente richiesta della Società concessionaria, in conformità di quanto stabilito dal contratto.

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Avv. Dario Casa (Membro supplente designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U. - Estensore)

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato



- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 4 gennaio 2010 - che faceva seguito al reclamo presentato, senza esito, in data 15 ottobre 2009 - il ricorrente esponeva:

1. di essere stato preavvisato il 17/09/2009 da un impiegato dell'Agenzia della Banca presso la quale intrattiene un rapporto di conto corrente che gli sarebbe stata addebitata sul conto - la somma di 350,94 euro circa relativa a pagamenti per pedaggi autostradali relativi ai 2 anni precedenti "*erroneamente addebitati ad altro correntista*";
2. di essersi opposto a qualsivoglia addebito, in mancanza di indicazioni che consentissero di risalire alle fatture giustificative emesse dalla Società concessionaria;
3. che, nonostante ciò, gli era stata addebitata in conto, senza che gli fossero fornite le informazioni richieste, in un primo tempo, la somma di € 350,94 e, successivamente, l'ulteriore somma di € 41,13;
4. che tali addebiti, ammontanti complessivamente a € 392,07, erano da ritenersi, allo stato, privi di ogni giustificazione e, come tali, illegittimi.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva:

-in via principale, "*il riaccredito*" delle somme addebitate";

-in via subordinata, per il caso in cui la pretesa dell'intermediario fosse stata invece ritenuta fondata, che gli fosse accordata la possibilità di effettuare il pagamento della somma richiesta in due rate trimestrali, "*rispettando gli importi e la cronologia delle singole fatture trimestrali [della società concessionaria]*".

La Banca si opponeva all'accoglimento del ricorso, deducendo, a sua volta che:

-il ricorrente aveva sottoscritto il modulo di adesione al servizio "Telepass Family",



impegnandosi ad accettare l'addebito, sul proprio conto, *“di tutti i pedaggi convalidati con il Telepass e fatturati [dalla Società concessionaria].”*;

-a seguito delle doglianze mosse da altro cliente della stessa Agenzia, il quale aveva segnalato l'avvenuta registrazione sul proprio estratto-conto di addebiti “Telepass” a lui non riferibili, la Società concessionaria aveva indicato come effettivo debitore il ricorrente;

-svolte le necessarie verifiche, aveva operato le conseguenti rettifiche;

-gli addebiti contestati dal ricorrente erano da ritenersi pertanto legittimi, fermo restando il suo diritto *“ad ogni eventuale azione ... nei confronti della ... [Società concessionaria]”*, sia al fine di ottenere i chiarimenti richiesti, che di rinnovare le istanze di restituzione delle somme contestate”;

-la domanda di rateizzazione degli importi richiesti, avanzata in via subordinata dal ricorrente, era priva di fondamento.

DIRITTO

Risulta dagli atti che il ricorrente aveva autorizzato la Banca ad effettuare il pagamento delle fatture relative ai pedaggi autostradali e agli altri costi del servizio mediante addebito sul conto a ciò specificamente destinato. L'art. 3 della convenzione stabiliva che la Società concessionaria avrebbe provveduto, con cadenza trimestrale, ad inviare le fatture al cliente e a dare comunicazione alla Banca dei relativi importi. L'iscrizione “a debito” da parte della Banca era quindi subordinata ad una specifica “comunicazione” da parte della Società, di importo corrispondente a quello delle singole fatture inviate al cliente.

Tali presupposti non sono stati rispettati. Nulla sta ad indicare, infatti, che il foglio di “descrizione addebiti”, prodotto dalla resistente, sia ricollegabile alla società concessionaria e sia quindi assimilabile alle “comunicazioni” che, in base a quanto prescritto dal citato art. 3, costituivano il necessario presupposto degli addebiti “preautorizzati” dal ricorrente, tanto più che in detta dichiarazione sono indicati importi “complessivi”, privi del benché minimo riferimento a singole fatture. Né tali indicazioni, o comunque ulteriori dettagli, sono stati offerti dalla resistente, a seguito della richiesta formulata da questo Collegio in data 29 marzo 2010.



Non vale affermare che, nell'ambito della procedura RID, le banche "si limitano ad inoltrare e ricevere l'apposita messaggistica, lasciando la responsabilità dell'intervento all'azienda emittente". E' infatti mancata, nella specie, la prova - che la Banca aveva l'onere di fornire - che l'addebito in conto sia stato effettuato in esecuzione di una corrispondente richiesta della Società concessionaria, in conformità di quanto stabilito dal contratto.

Il ricorso è pertanto fondato e deve conseguentemente disporsi che la Banca riaccrediti al ricorrente le somme illegittimamente addebitate, il cui ammontare complessivo è pari a € 392,07 (€ 350,94 + 41,13), con i relativi interessi dalla data dei rispettivi addebiti.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Marziale